



14 FEBBRAIO 2014

FORMAZIONE PERMANENTE ORDINE AVVOCATI BIELLA

**LA RIFORMA DELLA FILIAZIONE A SEGUITO DELLA I. 219
DEL 2012 E DEL D.L. 154 DEL 2013.**

**-Novità e (soprattutto) ulteriori problemi nel diritto di famiglia -
A CURA DEGLI AVVOCATI
GIULIA FACCHINI E LUCIANA GUERCI
DEL FORO DI TORINO**

Con l'intervento di
**dott. Claudia Ramella Trafighet, Presidente del Tribunale
di Biella e
Paola Rava- Presidente della Sezione Penale del
Tribunale di Biella**



**La struttura della legge
219 del dicembre del
2012.**

(avv. Guerci)



In particolare l'articolo 250 e l'articolo 315 bis c.c. nuovo testo c.c (avv. Guerici)



ART. 250

ART. 250 vecchia formulazione

Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'Articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

ART. 250 nuova formulazione

Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'Articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i **quattordici** anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i **quattordici anni** non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

	
ART. 250	
ART. 250 vecchia formulazione	ART. 250 nuova formulazione
<p>Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.</p>	<p>Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone CONTINUA</p>

	
ART. 250	
ART. 250 vecchia formulazione	ART. 250 nuova formulazione
	<p>l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;</p>

 Sintonie <small>PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI</small>	
ART. 250	
ART. 250 vecchia formulazione	ART. 250 nuova formulazione
<p>Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.</p>	<p>Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.</p>

 Sintonie <small>PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI</small>
<h2 style="color: blue;">Art 315 bis Diritti e doveri del figlio.</h2> <p style="color: blue;">Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. • Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. • Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. • Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.



Sugli altri articoli modificati dal D.L. 154 del 2013 (avv. Guerci)



NORME IMPORTANTI DELLE DUE RIFORME

- **Art. 316-bis.
Impedimento di uno dei genitori.**
- **317 bis Rapporti con gli ascendenti.**
- **316 su Responsabilità genitoriale**
- **336 bis e 337 octies e 38 bis disp. att. su ascolto**
- **337 e seguenti**

Il vecchio 148 e il nuovo 316 bis c.c. identici salvo il cambio di collocazione

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, **legittimi o naturali** in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento
Articolo inserito dal DL 154 del 2013

317 BIS VECCHIO E NUOVO

Esercizio della potestà

Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi quando siano conviventi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi al primo che ha fatto il riconoscimento: il giudice nell'esclusivo interesse del figlio può disporre diversamente e a anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore. Il genitore che esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.

Rapporti con gli ascendenti.

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma. (1) Articolo così sostituito dall'art. 42, comma 1, [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

In realtà il vecchio 317 BIS va comparato con l'attuale 316 c.c.

Esercizio della potestà	Responsabilità genitoriale
<p>Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi quando siano conviventi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi al primo che ha fatto il riconoscimento: il giudice nell'esclusivo interesse del figlio può disporre diversamente e a anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore. Il genitore che esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.</p>	<p>Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.</p>

ASCOLTO MINORE

VECCHIO 155 SEXIES	NUOVO 336 BIS
<p>Prima dell'emanazione anche in via provvisori dei provvedimenti di cui all'articolo 155 il giudice può assumere ad istanza di parte o d'ufficio mezzi di prova. Il giudice dispone inoltre l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento</p>	<p>Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.</p>

ASCOLTO MINORE NUOVO 336 BIS c.c.

L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

Art. 337-octies.

Poteri del giudice e ascolto del minore

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può ; assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età ; inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014

Art. 38 bis disp. att.

Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-bis, secondo comma, del codice civile.

Articolo inserito dal [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014

VECCHIO E NUOVO 155 (ORA 337 TER)

155

(Provvedimenti riguardo ai figli)

Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

337 TER

(Provvedimenti riguardo ai figli)

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

VECCHIO E NUOVO 155 (ORA 337 TER)

155

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

337 TER

Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

VECCHIO E NUOVO 155 (ORA 337 TER)

155

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

337 TER

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare

All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

VECCHIO E NUOVO 155 (ORA 337 TER)

155

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

337 TER

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute **e alla scelta della residenza abituale del minore** sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

VECCHIO E NUOVO 155 (ORA 337 TER)

155

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

337 TER

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

VECCHIO E NUOVO 155 (ORA 337 TER)

155

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando

337 TER

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando.

VECCHIO E NUOVO 155 (ORA 337 TER)

155

1) le attuali esigenze del figlio;
 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
 L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

337 TER

1) le attuali esigenze del figlio.
 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
 L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

VECCHIO E NUOVO 155 (ORA 337 TER)

155

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».

337 TER

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

VECCHIO E NUOVO 155 bis (ORA 337 QUATER)

155 BIS

(Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma.

337 QUATER

(Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma.

VECCHIO E NUOVO 155 bis (ORA 337 QUATER)

155 BIS

Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

337 QUATER

Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. **Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.**

VECCHIO E NUOVO 155 bis (ORA 337 QUATER)

155 BIS

337 QUATER

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

VECCHIO E NUOVO 155 TER (ORA 337 QUINTIES)

155 TER	337 QUINTIES
<i>(Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli)</i>	<i>(Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli)</i>
<p>I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.</p>	<p>I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo</p>

VECCHIO E NUOVO 155 QUATER (ORA 337 SEXIES)

155 QUATER	337 SEXIES
<i>(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)</i>	<i>(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)</i>
<p>Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva <i>more uxorio</i> o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.</p>	<p>Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva <i>more uxorio</i> o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.</p>

VECCHIO E NUOVO 155 QUATER (ORA 337 SEXIES)

155 QUATER

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici

337 SEXIES

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, **entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.** La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. *

LA DISPOSIZIONE SEMBRA IN CONTRASTO CON L'ARTICOLO 337 TER TERZO COMMA CHE STABILISCE CHE LA SCELTA DELLA RESIDENZA DEI FIGLI DEVE ESSERE CONCORDATA

VECCHIO E NUOVO 155 QUINQUIES (ORA 337 SEPTIES)

155 QUINQUIES

(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori

337 SEPTIES

(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

VECCHIO E NUOVO 155 QUINQUIES (ORA 337 SEPTIES)

155 QUINQUIES

337 SEPTIES

N.B. Nelle disposizioni di attuazione al c.c., viene introdotto l'art. 37-bis, che recita: i figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104]

VECCHIO E NUOVO 155 SEXIES (ORA 337 OCTIES)

155 SEXIES

337 OCTIES

(Poteri del giudice e ascolto del minore)

(Poteri del giudice e ascolto del minore)

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, **ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova.** Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

VECCHIO E NUOVO 155 SEXIES (ORA 337 OCTIES)

155 SEXIES

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

337 OCTIES

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli



AVV. GIULIA FACCHINI

❑ I PROBLEMI PROCESSUALI

- ✓ Le precedenti riforme e i problemi conseguenti



Il processo bistrattato

Il legislatore negli ultimi 10 anni ci ha regalato riforme del diritto di famiglia che modificavano contemporaneamente (e disordinatamente) sia norme processuali che norme sostanziali.

Pensiamo ad esempio alla legge 54 del 2006 sull'affido condiviso che ha inserito:

- la possibilità di reclamo dei provvedimenti presidenziali di cui all'articolo 708 cpc
- e la norma di cui all'articolo 709 ter

in contemporanea al Decreto Competitività, legge 80 del 2005 che ha modificato le norme sulla separazione



PROPRIO L'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 54 DEL 2006 CHE AL SECONDO COMMA RECITA.

«Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».

HA CREATO UNA LOTTA A COLPI DI CONFLITTI NEGATIVI E POSITIVI DI COMPETENZA TRA TRIBUNALI MINORENNI ED ORDINARI CHE SI E' RISOLTA (E NEPPURE DEFINITIVAMENTE) CON L'ORDINANZA n. 8362 del 22 marzo / 3 aprile 2007

L'ordinanza n. 8362 della Cassazione

- il 155 c.c. riplasma l'articolo 317 bis
- **il 317 bis è di competenza del t.m. in forza dell'articolo 38 disp. att che non è stato modificato.**
- Vi è in ogni caso necessità di evitare disuguaglianze anche processuali tra figli legittimi e naturali.
- Per principio "concentrazione tutele" che deriva dal disposto sul giusto processo ed ha a che fare con la ragionevole durata
- **ATTRAZIONE DELLA COMPETENZA PER LE QUESTIONI ECONOMICHE AL T.M.**

39

PERTANTO

La procedura relativa all'esercizio della potestà ed all'affidamento dei figli naturali alla cessazione della coppia di fatto, nonché **la contestuale** liquidazione del contributo al mantenimento dei figli naturali e l'emanazione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sono in forza della ordinanza della Cassazione n. 8362 del 3 aprile 2007, di competenza del Tribunale per i Minorenni del circondario ove risiede il minore.

40

PERO' PROBLEMI APPLICATIVI

- Ad esempio: ipotizziamo che due genitori naturali non discutessero, almeno inizialmente, dell'affidamento del figlio minore, ma solo sulla misura del mantenimento.
- Secondo la regola introdotta dalla Corte, trattandosi di questione limitata all'aspetto patrimoniale, uno dei due genitori avrebbe dovuto ricorrere davanti al Tribunale Ordinario ex [art. 148 c.c.](#).
- Ma se il convenuto nel procedimento ex art. 148 c.c. avesse deciso, **in via riconvenzionale**, di mettere in discussione anche la questione dell'affidamento del figlio, cosa sarebbe successo a livello processuale?

PERO' PROBLEMI APPLICATIVI

- A questo punto, ricorrendo una ipotesi di contestualità di domande, il procedimento davanti al Tribunale Ordinario per determinare il mantenimento del minore doveva essere interrotto e spostato davanti al Tribunale dei Minori, quale giudice funzionalmente competente a decidere le questioni "*de potestate*", e per attrazione, anche quelle di carattere economico.
- In questa maniera il convenuto poteva "**bloccare**" il procedimento, più veloce, instaurato ex art. 148 c.c., rinviando davanti al Tribunale dei minori anche la decisione sul mantenimento



A CAUSA DI QUESTI PROBLEMI NASCE

La riforma **ordinamentale** prevista dalla
legge 219 del 2012
con la nuova formulazione dell'articolo 38
delle disposizioni di attuazione

Vediamo innanzitutto la norma comparata
con la formulazione precedente



ART. 338 DISP ATT CPC VECCHIO TESTO

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, **194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371**, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile

ART. 338 DISP ATT CPC NUOVO TESTO

«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. **Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; (Si riferisce all'art. 316 post D.L. 154 che è ora quello sulla responsabilità genitoriale e no più quindi al 317 bis).** In tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

 Sintonie <small>PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI</small>	
<u>ART. 338 DISP ATT CPC VECCHIO</u> <u>TESTO</u>	<u>ART. 338 DISP ATT CPC NUOVO</u> <u>TESTO</u>
<p>Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.</p> <p>In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio <u>sentito il pubblico ministero.</u></p>	<p>Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.</p> <p>Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, <u>sentito il pubblico ministero,</u> e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente.</p>

 Sintonie <small>PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI</small>	
<u>ART. 338 DISP ATT CPC VECCHIO</u> <u>TESTO</u>	<u>ART. 338 DISP ATT CPC NUOVO TESTO</u>
<p>Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.</p>	<p>Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».</p> <p style="text-align: center;">GARANZIE PATRIMONIALI</p> <p>2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato</p>

ART. 338 DISP ATT CPC VECCHIO TESTO	ART. 338 DISP ATT CPC NUOVO TESTO
	<p>secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 10 dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 10 dicembre 1970, n. 898.</p>
	<p>I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.</p>

 **Sintonie**
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

**DA DOVE NASCE LA MODIFICA
DEL 38 DISP. ATT. OLTRE CHE DAI
PROBLEMI ORDINAMENTALI CHE VI
HO ILLUSTRATO?**

**DALLA GIURISPRUDENZA DELLA
CASSAZIONE**



- ✓ La giurisprudenza della Cassazione sulla competenza del tribunale ordinario anche ove necessario emettere provvedimenti limitativi della potestà genitoriale



il nuovo articolo 38 è una norma che codifica la giurisprudenza - infatti

Cassazione ordinanza 5 ottobre 2011, n. 20354

*“L'art. 155 c.c., prima e dopo la novella del 2006, prevede che il Giudice della separazione possa decidere anche ultra petitem, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa e, conseguentemente, **nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione è competente il tribunale ordinario, e non il tribunale per i minorenni, ad adottare i provvedimenti in caso di condotta pregiudizievole dei genitori, quali, tra gli altri, l'allontanamento del figlio e l'affidamento all'altro genitore o ad un terzo.**”*



LA FATTISPECIE

Cassazione ordinanza 5 ottobre 2011, n. 20354

Conflitto negativo di competenza tra Tribunale Ordinario di Brescia e Tribunale per i Minorenni il quale sollevava conflitto ex art. 45 c.p.c. affermando la competenza esclusiva del Giudice della separazione. **DICE LA**

CORTE:

*“Va precisato che la tesi seguita dal Tribunale muove **dall'errato presupposto** che, a fronte di situazioni pregiudizievoli per i minori, sussisterebbe sempre e comunque la competenza del Tribunale per i Minorenni, essendo precluso a quello ordinario di provvedere al riguardo. **Ma tale orientamento non è stato condiviso da questa Corte (Cass. N. 24907 del 2008) che ha definito tale concezione "angusta e formalistica", non solo in relazione al più generale riparto di competenze tra Tribunale Ordinario e Minorile ma agli stessi confini dei provvedimenti assumibili in sede di separazione o divorzio, in materia di affidamento dei figli minori dal Tribunale Ordinario.***



Cassazione ordinanza 5 ottobre 2011, n. 20354

*“Se è vero che l'art. 333 c.c., in caso di sussistenza di pregiudizio per i minori, prevede che il Tribunale per i Minorenni possa emettere i provvedimenti convenienti, va precisato che **l'art. 155 c.c., prima e dopo la novella del 2006, prevede che il Giudice della separazione possa decidere anche ultra petitum, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa.***

Del resto, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 8 in sede di divorzio, il Tribunale può procedere all'affidamento dei minori a terzi, in caso di temporanee impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori”.

**Cassazione ordinanza 5 ottobre 2011, n. 20354**

*“Ancora l'art. 709 ter c.c. precisa che il Giudice della separazione **può emettere i provvedimenti opportuni, anche quando emergano gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore.***

*Va infine ricordato che l'art. 38 disp. att. c.c. contiene una elencazione specifica dei provvedimenti attribuiti alla competenza del Tribunale per i Minorenni, **mentre stabilisce una generale competenza del Tribunale Ordinario per i provvedimenti per cui non sia espressamente stabilita l'attribuzione ad una diversa autorità giudiziaria.***



*“**Non esiste alcun limite all'intervento del Giudice ordinario, come del resto ha precisato questa stessa Corte (v. ancora Cass. N. 24097 del 2008). Tanto il giudice specializzato (nel caso di coppie non coniugate o, se coniugate, quando non pende separazione) che il giudice della separazione (e del divorzio) in presenza di una situazione di pregiudizio per i minori, possono assumere provvedimenti volti alla tutela dei figli”.***



E CONCLUDE LA CASSAZIONE

5 ottobre 2011, n. 20354

*Per tentare di risolvere la complessa questione, va osservato che la modifica delle condizioni di separazione (o di divorzio) **può essere chiesta dai coniugi anche nel caso di comportamento pregiudizievole del genitore, ma pure di grave abuso che potrebbe dar luogo a pronuncia di decadenza della potestà: - IN QUESTO CASO DICE LA CASSAZIONE:** "... è da ritenere che ci si debba rivolgere al Tribunale ordinario (salvo che si chieda espressamente la decadenza, di esclusiva competenza del Tribunale per i Minorenni).*



Una domanda provocatoria

- Può essere un problema il fatto che il tribunale ordinario non possa godere dell'apporto delle scienze sociali e psicologiche fornito al T.M. dai giudici onorari quando giudica del pregiudizio?
- La Ctu posto che i periti non entrano in Camera di consiglio è sufficiente a garantire la tutela del minore?



✓ Una breve riflessione sul pregiudizio al minore previsto dall'articolo 333 e quello preso in esame dall'art. 709 ter



ESAMINARE LE DIFFERENZE TRA 333 E 709 TER

709 TER. COMMA 2

«In caso di gravi inadempienze» (dei genitori) rispetto ai doveri genitoriali ed ai provvedimenti sul diritto di visita o sulla collocazione prevalente o sull'affidamento. «o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, **può modificare i provvedimenti in corso** e può anche congiuntamente:

- 1) Ammonire il genitore inadempiente;
- 2) Disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) Disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

333

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia della decadenza prevista all'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, **può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.**

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.



RAPPORTO TRA 709 TER E 333

Il 709 ter è una norma contenuta nei procedimenti di separazione (e divorzio), descrive e sanziona una sottospecie di pregiudizio al minore che si verifica quando i due genitori non esercitano in modo corretto le loro prerogative in particolare non garantendo al minore il dovuto accesso ai due genitori.

La norma come abbiamo visto era estensibile ai procedimenti ex art. 317 bis avanti al T.M. perché è stata introdotta dalla legge 54 del 2006 sull'affido condiviso che al suo ultimo « *Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati*».



RAPPORTO TRA 709 TER E 333

Con la previsione del nuovo art. 38 anche nei giudizi relativi alle separazioni delle coppie di fatto il giudice ordinario acquisendo una competenza a giudicare sul pregiudizio del minore, può tutelare i figli nati fuori del matrimonio con le stesse prerogative che il giudice della separazione ha per i figli nati dal matrimonio. (e può quindi applicare anche il 709 ter)



QUESTO E' IL SENSO DELLA DISPOSIZIONE DEL NUOVO 38 DISP. ATT. C.C. quando recita

***“Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.*”**



AVV. GIULIA FACCHINI

**□ LA COMPETENZA CONCORRENTE
DEL T.M. E T.O. sui procedimenti ex
art. 333 a seguito dell'entrata in
vigore della legge 219 del 2012**



**CHIARITO DA DOVE NASCE LA
MODIFICA
DEL 38 DISP. ATT.
VEDIAMO ORA COME VIENE
APPLICATA PARTENDO DA:**

**✓ Il Protocollo di Brescia sulla
suddivisione delle competenze
(in Famiglia e Diritto n. 6 del 2013)**



IL PROTOCOLLO DI BRESCIA SULLA DIVISIONE DELLE COMPETENZE TRA T.M. E T.O.

Premessa l'incertezza delle norme e “l’opportuna armonizzazione dei procedimenti” e “l’imprescindibile raccordo tra gli interventi giudiziari” così recita il protocollo:

- A) Se giudizio 333 è proposto da uno dei genitori quando è già pendente separazione divorzio o 317 bis all’ordinario: **il T.M. dichiara la propria incompetenza e il procedimento deve essere riassunto all’ordinario nei termini di legge** (3 mesi ex art. 50 cpc o nel diverso termine disposto dal giudice con ordinanza).



IL PROTOCOLLO DI BRESCIA SULLA DIVISIONE DELLE COMPETENZE TRA T.M. E T.O.

- B) Se il giudizio ex art. 333 è proposto al T.M. **da uno dei genitori** in assenza del giudizio separativo (ma anche se tale giudizio è proposto successivamente o se il T.M. ne ha notizia successivamente)

- Le domande *de potestate* possono essere **riunite** con quelle di separazione divorzio e ex 317 bis ex articolo 40 e 274 cpc per connessione soggettiva
- Su questo punto del protocollo osserva Danovi op. cit. secondo lui non sono queste le norme ma semplicemente l’attrazione alla causa pilota del T.O delle altre competenze**



IL PROTOCOLLO DI BRESCIA SULLA DIVISIONE DELLE COMPETENZE TRA T.M. E T.O.

- Ma (continua punto B) se la causa principale non consente la trattazione della causa connessa il T.M. decide la questione sottopostagli con provvedimento provvisorio ed esecutivo che poi rimette al giudice ordinario che può modificarlo.

Danovi contrario sostiene che comunque opera l'attrazione della competenza e sottolinea che nell'attrazione se avviene a cause di separazione e divorzio deve tenere conto anche del mutamento del rito

Se invece è possibile la trattazione avanti al giudice della causa principale il T.M. fissa un termine per la riassunzione della causa avanti al T.O. **(tutto molto aleatorio!!)**



IL PROTOCOLLO DI BRESCIA SULLA DIVISIONE DELLE COMPETENZE TRA T.M. E T.O.

C) SE IL RICORSO EX 333 E' PROPOSTO DA PARENTI MENTRE E' IN CORSO SEPARAZIONE, DIVORZIO E EX 317 BIS LA COMPETENZA RIMANE AL T.M. (visto che non si tratta delle stesse parti)

PERO' SE LA DOMANDA HA AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL MINORE I DUE ORGANI GIUDIZIARI SONO **TENUTI ALLA TRASMISSIONE RECIPROCA DEGLI ATTI** PER UN COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI. (IO DICO SE SI FA UNA CTU CHI LA DISPONE?)



IL PROTOCOLLO DI BRESCIA SULLA DIVISIONE DELLE COMPETENZE TRA T.M. E T.O.

- PER LO SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA IL PROCEDIMENTO SEPARATIVO DEVE ESSERE **IN CORSO** -cioè deve essere stato depositato il ricorso introduttivo- (E NON SOLO PENDENTE)
- è SOLO PENDENTE E NON IN CORSO QUANDO AD ES. la causa è cancellata dal ruolo, pendono i termini per appello o reclamo. IN QUESTI CASI LA COMPETENZA EX 333 è DEL T.M.
- Ma anche: se l'appello è pendente ad esempio per sole questioni economiche e invece si deve decidere sul pregiudizio LA COMPETENZA EX 333 E' DEL T.M.
- **Su questo punto del protocollo osserva Danovi op. cit. che in pendenza di impugnazione pare più opportuno fare valere la domanda di 333 in sede di appello (visto che per i provvedimenti relativi ai minori c'è sempre procedibilità di ufficio) piuttosto che conferire la competenza al T.M.**



IL PROTOCOLLO DI BRESCIA SULLA DIVISIONE DELLE COMPETENZE TRA T.M. E T.O. in caso di pronuncia ex art 330 c.c.

- BRESCIA ESCLUDE QUALUNQUE COMPETENZA DEL T.O. PER LA PRONUNCIA DI 330 ANCHE IN CASO DI PENDENZA DI GIUDIZIO SEPARATIVO
- La cancelleria del T.O di Torino invece accetta ricorso ex articolo 330 ove pendenti giudizi separativi tra i genitori.....(vedi circolare 19 dicembre 2012)



PROTOCOLLO BRESCIA CHI E' COMPETENTE PER LE MODIFICHE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI CON IL VECCHIO 317 BIS DAL T.M.?

Dopo il 2 gennaio 2013 è competente il T.O.
PERO':



PROTOCOLLO BRESCIA CHI E' COMPETENTE PER LE MODIFICHE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI CON IL VECCHI 317 BIS DAL T.M.?

- 1) RICORSO EX ART. 330 CON RICHIESTA DI MODIFICA DI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI ANCHE SEPARATIVI DEL T.O.
 - Competenza su 330 del T.M.
 - Competenza su modifica altri provvedimenti del T.O.
 - **ESEMPIO:** dopo un 317 bis che ha sancito l'affido condiviso la madre è sparita e non ha dato più notizie di sé, ma ha un immobile. Per la pronuncia di decadenza 330 vado al T.M. per il sequestro ex art. 38 ultimo comma disp. att. all'ordinario



PROTOCOLLO BRESCIA CHI E' COMPETENTE PER LE MODIFICHE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI CON IL VECCHI 317 BIS DAL T.M.?

- 2) Se le parti chiedono la sola modifica di provvedimento precedente del T.O. ex art. 333 COMPETENZA DEL T.M.
- 3) Se le parti chiedono modifica ex 333 e anche di altri provvedimenti (casa e assegno di mantenimento) COMPETENZA T.O.

INSOMMA UN GRAN PASTICCIO!!!



Domanda: giuridicamente che cosa è questa proroga di competenza?

*.....vediamo cosa ne dice Flippo Danovi in “I procedimenti **de potestate** dopo la riforma tra tribunale ordinario e giudice minorile” FAM E DIR 6/2013*



Danovi

“La proroga di competenza in capo al giudice ordinario **non è stata strutturata come un caso di connessione con le relative regole**, *“ma si è data un sorta di vis attrattiva tra un procedimento pilota e un procedimento vicario che l’ordinamento rende operante al ricorrere di determinate condizioni” (vedi altri esempi l’attrazione del giudizio possessorio al petitorio e la competenza per le opposizioni del 615 e 617 prima o dopo l’inizio dell’esecuzione)*



ATTENZIONE

ATTRAZIONE DELLA COMPETENZA SOLO SE IL PROCEDIMENTO PENDE TRA LE STESSE PARTI

Se è il P.M. che, ad esempio su segnalazione della scuola o dei servizi assume l'iniziativa del 333 c.c.

Se sono i nonni o altri parenti legittimati che chiedono l'affidamento di un minore?

PROPONGONO RICORSO AL T.M. CREANDO UNA INTERAZIONE O MEGLIO INTERFERENZA CON LE RICHIESTE DI AFFIDARE IL FIGLIO ALL'UNO O ALL'ALTRO PROPOSTE DA GENITORI AL T.O (IO FAREI PER I NONNI RICORSO AL T.M. E LI FAREI COSTITUIRE ANCHE ALL'ORDINARIO PRODUCENDO IL RICORSO FATTO AL T.M. E CHIEDENDO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DA PARTE DEL T.O. RELATIVAMENTE ALLA COLLOCAZIONE DEI MINORI FINO ALLA DECISIONE)



Legittimazione del p.m. avanti al giudice ordinario

Il P.M. non ha possibilità legittimazione attiva avanti al giudice ordinario **VEDERE BENE LE NORME MA DICE DANOVI CHE PERO' PUO' INTERVENIRE E POI E' IL TRIBUNALE CHE COMUNQUE DEVE EMETTERE PROVVEDIMENTI ANCHE D'UFFICIO NELL'INTERESSE DEL MINORE E QUINDI QUESTO NON E' UN ARGOMENTO PER ESCLUDERE ALL'ATTRAZIONE ALL'ORDINARIO**



- ✓ Rappresentanza del minore in caso di provvedimenti ex art. 333 c.c.

Nota bene l'ultimo comma del 336 cpc prevede la difesa tecnica del minore.



Il P.M. avanti al Tribunale per i Minorenni ha un potere di iniziativa previsto dall'art. 336 c.c. che dice

«I procedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati: su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero»

Questo potere di iniziativa del P.M. non c'è davanti al T.O. che può essere investito di decisioni sulla limitazione della potestà dai genitori.

L'art. 38 modificato dalla legge 219, mantiene la previsione che la decisione debba essere presa *«previo parere del P.M.»*, ma di fatto la Procura avanti al Tribunale ordinario ha un ruolo marginale.



VEDIAMO ORA QUALCHE CASO CONCRETO DI DIFFICOLTA' APPLICATIVE NEI CASI DI COMPETENZA CONCORRENTE

Una scuola segnala alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che un bambino ha riferito agli insegnanti di avere assistito ad una orgia in casa propria, presente il padre assente la madre. Il P.M. assume l'iniziativa e chiede al Tribunale un procedimento urgente di allontanamento del minore da casa e sospensione dei rapporti con il padre, in attesa dell'incidente probatorio nel procedimento penale a carico del padre. Contestualmente la madre chiede al T.O. l'affido esclusivo del minore a sé, che le venga assegnata la casa coniugale con termine brevissimo al compagno per allontanarsi e che il minore non possa incontrare il padre o lo possa vedere solo in luogo neutro. **Il T.M. si spoglia della competenza a decidere la limitazione della potestà?**



... continua il caso ...

Nel frattempo la nonna materna chiede al Tribunale per i Minorenni la collocazione del nipote presso di sé, perché i due genitori organizzano incontri sessuali di gruppo a pagamento nella casa dove vivono e dove c'è il nipotino.

Come si suddivide la competenza?

Insomma, il legislatore, per giustificare la sopravvivenza dei Tribunali minorili mantenendo loro qualche competenza, dato che con il passaggio dei 317 bis all'ordinario hanno perso più di 1/3 del ruolo, ha creato un gran pasticcio!



**CHE NE E' DELLA DIFESA TECNICA DEL
MINORE NEL PASSAGGIO PER
ATTRAZIONE DELLA COMPETENZA TRA
T.M. E T.O.?**

Art. 336 u.c. (modificato dalla legge n. 149 del 2001) «*Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti i genitori e il minore, sono assistiti da un difensore anche a spese dello stato*».

A rigore quando la decisione sul pregiudizio del minore viene attratta dal T.O., perché pendente un procedimento di separazione, divorzio o 317 bis, laddove si verifichi un conflitto di interessi tra minore e genitori dovrà essere nominato il difensore del minore «*curatore speciale*». Tornando all'esempio di prima:
ELABORARE CON NOMINA CURATORE DA PARTE DEL T.M. E POI PASSAGGIO ALL'ORDINARIO



**Il punto irrisolto però, quello
che ancora crea disparità
profondissime tra figli
legittimi e naturali, è
il tema del rito**



AVV. GIULIA FACCHINI

**Il rito dei procedimenti ex art.
317 bis oggi 316 e 337 bis c.c.**



ARTICOLO 38 CPC NUOVO TESTO

*“Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, **in quanto compatibili**, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. **Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato**, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi **sono immediatamente esecutivi**, salvo che il giudice disponga diversamente.*”



DICE LA LEGGE 54/2006: ARTICOLO 4

*“Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili, o di nullità del matrimonio, nonché ai **procedimenti** relativi ai figli di genitori non coniugati.”*



✓ **PERCHÈ QUINDI NON
ADOTTARE SEMPLICEMENTE
IL RITO DELLA SEPARAZIONE
VISTO CHE ORA LA
COMPETENZA PER MATERIA E'
PER ENTRAMBI DEL
TRIBUNALE ORDINARIO?**



RITO DELLA SEPARAZIONE E 317 BIS

• Dice la Cassazione, **Ordinanza 8362 del 3 aprile 2007**:
*“La legge 54 è priva di una valenza unificante sulla
scansione dei procedimenti relativi alla coppia in crisi”* – e
ciò in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale n.
23 del 1966, n. 451 del 1977 e la già citata 166 del 1998 in
cui la Corte Costituzionale **si è più volte pronunciata per
la inapplicabilità della disciplina della separazione alle
coppie di fatto** sottolineando che *“l’assenza di un
procedimento specularmente corrispondente a quello di
separazione dei coniugi involge questioni di politica
legislativa ma certamente non determina la violazione dei
principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3 24 e 30”*



✓ **737 E SEGUENTI CPC** e seguenti i problemi di conformità al giusto processo dei procedimenti camerali: che cosa è un processo giusto alla luce dell'art. 111 della Costituzione e perché il rito camerale è in odore di incostituzionalità



CHE COSA E' IL PROCESSO

“Il processo è disciplina di forme e di termini, di atti (costituenti esercizio di poteri), delle parti e del giudice.

Garanzia significa protezione del cittadino a fronte del potere, significa disciplina delle modalità di esercizio del potere allo scopo di consentirne la controllabilità tendenzialmente piena”.



CHE COSA E' IL PROCESSO

Quindi il processo è una sorta di rito nel corso del quale tutte le parti coinvolte dicono la loro in modo che il giudice sentite tutte le versioni dei fatti possa prendere una decisione.

- Le formalità processuali servono per controllare anche da parte di un giudice superiore -anzi di due Appello e Cassazione- le modalità e le ragioni in base alle quali si è pervenuti ad una certa decisione.
- Questa è la ragione per la quale sono stabilite per legge – e dove non sono stabilite per legge occorre quantomeno mutuare per analogia da altri riti – le modalità con le quali le parti possono e debbono partecipare alla formazione della decisione del giudice.



SACRALITA' DEL PROCESSO

- IL PROCESSO E' CIO' CHE DIFENDE OGNI E CIASCUNO DI NOI DAL DELIRIO DI ONNIPOTENZA SIA DELL'AUTOTUTELA -FARSI GIUSTIZIA DA SE'- CHE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.
- DOBBIAMO AVERE UN RISPETTO QUASI SACRO DEL PROCESSO COME GARANZIA DI CIVILTA' ALTRIMENTI: SIAMO FUORI DELLO STATO DI DIRITTO.
- E' VERO CHE IL PROCESSO A VOLTE FUNZIONA MALE – meglio però davanti al giudice ordinario che a quello specializzato- MA CIASCUNO DI NOI PUO' E DEVE FARE LA SUA PARTE PERCHE' FUNZIONI AL MEGLIO.



GIUSTO PROCESSO ART. 111 COSTITUZIONE

I commi 1 e 2 recitano testualmente:

- co. 1. ***"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"***
- co. 2. ***"Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"***.



4 PRINCIPI

- 1. Il giusto processo è regolato dalla legge;**
- 2. Il contraddittorio tra le parti deve svolgersi in condizione di parità;**
3. Il giudice deve essere terzo ed imparziale; es. art. 336 c.c. penultimo comma;
4. La legge deve assicurare al processo una durata ragionevole.



Come deve essere un processo giusto

Dice Proto Pisani:

«Per *Giusto processo regolato dalla legge*»: si intende dunque un modello processuale che non attribuisca al giudice estesi poteri discrezionali nel determinare le cadenze della procedura e nello stabilire le modalità da seguire per la formazione del proprio convincimento».



Quando è ingiusto? Proto Pisani

Formule del tipo “*il giudice è legittimato ad omettere ogni formalità non essenziale al contraddittorio*” ad “*assumere informazioni*” (art. 738 u.c. c.p.c.) a volte connotate come “*opportune*” (art. 95 l. fall.) ed a volte come “*necessarie*” (art. 9 legge 184/83 in materia di adozione), fanno parte di un modello processuale “*ispirato ad una spinta deformalizzazione e all'attribuzione di estesi poteri ufficiosi al giudice, quasi sempre in vista del soddisfacimento di una fortissima esigenza di velocità nel provvedere*”.



Vediamo ora:
**IL RITO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI
AI FIGLI DEI GENITORI NON
CONIUGATI**

Se manca il rito noi dobbiamo prima verificare che non vi sia altro istituto nel nostro ordinamento applicabile in via analogica (corte costituzionale n. 1 del 2002 dice:



segue Corte Costituzionale n. 1 del 2002

- La rimettente, pertanto, non propone una questione di legittimità costituzionale, ma un mero dubbio interpretativo; e per di più rinuncia a ricercare la possibilità di interpretare la norma impugnata nel senso utile ad evitare quello che, secondo la sua prospettazione, è il contrasto con la Costituzione, pur mostrando di conoscere le argomentazioni letterali e sistematiche che tale interpretazione potrebbero sorreggere.



segue Corte Costituzionale n. 1 del 2002 Ed aggiunge

- Il giudice *a quo* - pur dubitando che la disciplina del procedimento urgente in materia di potestà genitoriale, di cui al terzo comma dell'art. 336 cod. civ., sia conforme ai parametri evocati - **non ha valutato la possibilità di dare della norma impugnata un'interpretazione idonea a porla al riparo dai dubbi di legittimità costituzionale sottoposti al giudizio di questa Corte. In particolare, non ha verificato se - come pure si è sostenuto in giurisprudenza e in dottrina - il procedimento in esame, attesa la sua natura <<cautelare>> rispetto a quello <<ordinario>> di cui al secondo comma del medesimo art. 336 cod. civ., non possa ritenersi assoggettato alla disciplina del procedimento cautelare uniforme dettata dagli artt. 669-bis e ss. cod. proc. civ. (applicabile, in quanto compatibile, a tutti i provvedimenti cautelari previsti dal codice civile: art. 669-*quaterdecies*), con la conseguenza che anche il provvedimento urgente previsto dalla norma impugnata dovrebbe ritenersi regolato dal secondo e dal terzo comma dell'art. 669-*sexies*.**



IL RITO SECONDO M. Finocchiaro, Lupoi e me:
Vedi www quale competenza e quale rito per i figli naturali

CAUTELARE UNIFORME

E' UN RITO SNELLO E VELOCE, RISPETTOSO DEL CONTRADDITTORIO E COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 COSTITUZIONE

ARTICOLO 669-*quaterdecies* afferma che le procedure del cautelare uniforme sono applicabili «ai provvedimenti previsti in questo capo, nonché in quanto compatibili, **agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali**».



CAUTELARE UNIFORME

Né vale l'eccezione che l'art. 700 c.p.c. possa essere utilizzato unicamente in funzione cautelare-conservativa e non anticipatoria, visto che, secondo la dottrina “taluni provvedimenti d'urgenza ex art. 700 possono avere natura tanto anticipatoria quanto conservativa” (Caponi, *Provvedimenti cautelari e azioni possessorie*, in *Foro it.*, 2005., V, c. 837)».



CAUTELARE UNIFORME

l'utilizzo della procedura ex art. 700 c.p.c. nei procedimenti camerali non è una novità. App. Roma, 4 agosto 1995, in *Dir. fam. pers.*, 1996, p. 1393; App. Roma, 10 maggio 1993, in *Dir. fam. pers.* 1996, p. 1387; App. L'Aquila 25 maggio 1999, in *Fam. dir.*, 1999, p. 360, secondo le quali la disciplina del rito cautelare uniforme risulta pacificamente applicabile alle procedure camerali minorili.

CAUTELARE UNIFORME

Corte di Appello Roma:

«Considerato che l'ambito di applicazione del modello procedimentale dei procedimenti cautelari ex articolo 669-*quaterdecies* c.p.c., si applica a (...) ed anche, in quanto compatibili "agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali", il provvedimento di sospensione della potestà parentale emesso d'urgenza in via cautelare dal Tribunale per i Minorenni in composizione collegiale può essere reclamato, ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c., avanti la Corte di Appello, che, in caso di rilevante danno o di serio pericolo di rilevante danno per il minore, può sospendere l'esecuzione del provvedimento reclamato».

CAUTELARE UNIFORME

Presupposti:

- Il *fumus boni juris*, ovvero «la ragionevole apparenza del diritto», è del tutto evidente, visto che il provvedimento richiesto ha natura meramente anticipatoria e non cautelare-conservativa.
- Quanto al *periculum in mora*, come sostiene Padalino «è in re ipsa, in quanto legato all'esigenza di garantire serenità e stabilità alla prole naturale, a seguito della cessazione del rapporto di convivenza tra i genitori».



ATTO INTRODUTTIVO	
737 cpc	PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME
Ricorso	Ricorso



COMPETENZA FUNZIONALE	
737 cpc	PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME
Collegio	Collegio

	
TERMINI NOTIFICA E COMPARIZIONE	
737 cpc	PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME
IL PRESIDENTE NOMINA TRA I COMPONENTI DEL COLLEGIO UN RELATORE CHE RIFERISCE IN CAMERA DI CONSIGLIO	IL GIUDICE SENTITE LE PARTI, OMESSA OGNI FORMALITA' NON ESSENZIALE AL CONTRADDITTORIO PROCEDE NEL MODO CHE RITIENE PIU' OPPORTUNO AGLI ATTI DI ISTRUZIONE INDISPENSABILI IN RELAZIONE AI PRESUPPOSTI ED AI FINI DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO E PROVVEDE CON ORDINANZA ALL'ACCOGLIMENTO O AL RIGETTO DELLA DOMANDA

	
RECLAMABILITA' TERMINI	
739	669
10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE SE E' DATO NEI CONFRONTI DI PIU' PARTI	15 GIORNI DALLA PRONUNCIA IN UDIENZA OVVERO DALLA COMUNICAZIONE O DALLA NOTIFICAZIONE



RECLAMABILITA' MOTIVI	
737 cpc	PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME
?	LE CIRCOSTANZE E I MOTIVI SOPRAVVENUTI AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO DEBBANO ESSERE PROSPETTI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITORIO NEL RELATIVO PROCEDIMENTO



CONDANNA ALLE SPESE	
737 cpc	669
Si per giurisprudenza	Si certo ex art.
ULTRATTIVITA' PROVVEDIMENTO PROVVISORIO	
	Si ex art.



CAUTELARE UNIFORME

Competenza funzionale: l'art. 669-*quater*, comma 2°, c.p.c. prevede una competenza funzionale del Presidente per i provvedimenti richiesti *ante causam* e del Giudice Istruttore per quelli richiesti in corso di causa.



CAUTELARE UNIFORME

Forma della domanda. Si tratta del ricorso, per entrambe le procedure (artt. 700 e 739 c.p.c).

Procedimento: il primo comma dell'art. 669-*sexies* c.p.c. risulta più dettagliato per quanto riguarda gli atti istruttori «indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto» rispetto allo scarso testo dell'art. 738 c.p.c., che si limita a prevedere la nomina di un giudice relatore che riferisce in camera di consiglio «assumendo informazioni»;



CAUTELARE UNIFORME

Provvedimenti inaudita altera parte: sarebbero possibili in caso di necessità ed urgenza ex art. ??????

art. 669-sexies, comma 2°, c.p.c. laddove si prevede che:
 «Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, (il giudice) provvede con decreto motivato assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tale caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro **un termine non superiore a 15 giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a 8 giorni, per la notificazione del ricorso e del decreto.** A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca, i provvedimenti emanati con decreto».



CAUTELARE UNIFORME

IL PROCEDIMENTO Art. 669-sexies.

Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

PER IL 317 BIS E I CAMERALI NON CI SONO TERMINI PER L'INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO



CAUTELARE UNIFORME

LIQUIDAZIONE SPESE 669-*septies* c.p.c. prevede la liquidazione delle spese a carico del soccombente per i provvedimenti di reiezione.

DEFLAZIONE CONTENZIOSO. 669-*octies* c.p.c., come modificato dalla l. 80/2005, laddove, in caso di ordinanza di accoglimento del provvedimento di urgenza di carattere anticipatorio, non impone più la fissazione di un termine perentorio per l'inizio della causa di merito, lasciata invece alla eventuale volontà delle parti.

ULTRATTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA
L'applicazione di questa norma renderebbe, tra l'altro, identici gli effetti ultrattivi previsti dall'art. 189 disp. att. c.p.c. per l'ordinanza presidenziale e del Giudice Istruttore rese in corso di causa di separazione e divorzio a quelli di cui al provvedimento emesso, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in via urgente e cautelare sia dal tribunale ordinario che Minorile.



CAUTELARE UNIFORME

MODIFICA PROVVEDIMENTI EMESSI l'art. 669-*decies* c.p.c. regola «la competenza, i presupposti e le modalità per la revoca e la modifica dei provvedimenti emessi» in modo assai simile a quanto previsto dall'art. 709 quarto comma c.p.c.

RECLAMABILITÀ: l'art. 669-*terdecies* c.p.c. stabilisce:

che il reclamo si propone nel termine di 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore;

che le circostanze ed i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti nel rispetto del principio del contraddittorio nel relativo procedimento;

che il giudice del reclamo può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti;

che il giudice deve convocare le parti;

che il giudice deve pronunciare entro venti giorni dal deposito del ricorso ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare;

che il reclamo non sospende l'esecuzione, ma che il giudice «... può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione».

Ulteriore differenza è che il reclamo di cui all'art. 739 c.p.c. è soggetto alla sospensione dei termini del periodo feriale quello dell'art. 669-*terdecies* c.p.c. non lo è.

PROBLEMA PER GIUDICE COMPETENTE PER RECLAMO (CORTE O ALTRA SEZIONE STESO TRIBUNALE?)



Provvedimenti “Inaudita altera parte”

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni.

Ma: Instaurazione del contraddittorio

In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine **non superiore a quindici giorni** assegnando all'istante un termine perentorio **non superiore a otto giorni** per la notificazione del ricorso e del decreto.

A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.



PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI ULTRATTIVI Art. 669-octies.

L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.

Ma Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.



**REVOCA E MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI
ANTICIPATORI E ANALOGIE CON L'ARTICOLO 709 TER
PRIMO COMMA Art. 669-decies**

- A) Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies**, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa,
- B)** se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.



- C) Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.**



- ✓ Il ricorso in via analogica al rito del procedimento cautelare uniforme: la giurisprudenza di Torino e Modena



GIURISPRUDENZA CHE NEGA L'APPLICABILITA' DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME

Tribunale di Torino, decreto 6 dicembre 2013 (non pubblicato) che nega l'applicabilità dal cautelare **FINIRE DI INDICARE LE RAGIONI**



GIURISPRUDENZA CHE NEGA L'APPLICABILITA' DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME

- **Tribunale di Modena 4 aprile 2013** che afferma che: *«la tutela urgente dei minori può essere soddisfatta facendo ricorso agli strumenti tipici del rito e cioè sia la provvisoria esecutorietà del decreto di cui all'articolo 741 u.c. cpc sia i provvedimenti provvisori ai sensi dell'ultimo comma dall'articolo 710 cpc*



ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI 669 DUODECIES

Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, **mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, da' con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.**



✓ Il ricorso in via analogica al rito camerale “rinforzato” di cui all’articolo 710 cpc in base alla recente sentenza Cass. Sez. Un. 10064 del 2013 (in Famiglia e Diritto n. 12/2013)



Seconda possibilità:

il ricorso al rito camerale rinforzato disegnato dall’articolo 710 cpc (Articolo sostituito dalla L. 29 luglio 1988, n. 331) sulla base delle argomentazioni di cui alla sentenza delle Sezioni unite 10064 del 2013



IL RITO CAMERALE RINFORZATO (ART. 710 CPC)

ART. 737 E SEGG. E ART. 710 CPC A CONFRONTO

RITO CAMERALE EX 737 E SEGUENTI	RITO CAMERALE "RINFORZATO" EX ART. 710 CPC
<p>Art. 737: I provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di consiglio si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.</p>	<p>710 1 comma: Le parti possono sempre chiedere con le forme dei procedimenti in camera di consiglio la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione</p> <p>Art. 709 ter cpc primo comma: <i>"Per i procedimenti di cui all'articolo 710 cpc è competente il tribunale del luogo di residenza del minore".</i></p>



continua ... IL RITO CAMERALE RINFORZATO (ART. 710 CPC)

<p>Art. 738 cpc Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore che riferisce in camera di consiglio. Se deve essere sentito il pubblico Ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente. Il giudice può assumere informazioni.</p>	<p>Art. 710, 2 comma: Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare all'assunzione uno dei suoi componenti.</p> <p>Art. 710 3 comma. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.</p>
<p>ART. 739 CPC</p> <p>1 COMMA</p> <p>2 COMMA Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato nei confronti di una sola parte o dalla notificazione se è dato nei confronti di più parti (vedere giurisprudenza su termine del reclamo)</p>	<p>ART. 710 RECLAMO</p>



continua ... IL RITO CAMERALE RINFORZATO (ART. 710 CPC)

3 COMMA. Salvo che la legge disponga altrimenti non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte di appello e contro quelli del tribunale in sede di reclamo.



Cosa manca nel 737 e seguenti?

- L'indicazione dei termini e delle modalità dell'instaurazione del contraddittorio
- il regime dei provvedimenti provvisori ed urgenti (pronunciabilità durata, modificabilità, reclamabilità) in analogia al 708 cpc
- la esplicitazione delle modalità di deduzione e l'assunzione delle prove, in analogia agli articoli 183 e 184 cpc
- I termini per l'impugnazione dei decreti emessi (perché una separazione o un divorzio si appellano i trenta giorni e un decreto ex 317 bis in dieci giorni?).
- e le regole per la esecuzione dei decreti emessi



MARIA GIOVANNA RUO E GIULIA FACCHINI ARTICOLO
DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE SU
WWW.MINORIEFAMIGLIA.IT .

**E quindi: «FIGLI: E' GIUSTO PARLARE DI
PARIFICAZIONE SE LE TUTELE
PROCESSUALI NON SONO LE STESSE ?
ALLA RICERCA DI POSSIBILI SOLUZIONI
COSTITUZIONALMENTE ORIENTATE»**



E' evidente che le scarse norme di cui agli articoli 737 e seguenti del cpc nulla hanno a che fare con quel **procedimento camerale contenzioso**, definito dalla Cassazione, sin dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 7170 del 1996, come: *“un contenitore neutro capace di assicurare da un canto la speditezza e la concentrazione del processo, dall'altro il rispetto dei limiti imposti all'incidenza della forma procedimentale dalla natura della controversia che, in quanto relativa a diritti e status gode di apposite garanzie costituzionali”*.



Come deve quindi operare l'interprete di fronte ad una norma in odore di incostituzionalità?

- La Corte Costituzionale ha ripetuto più e più volte, che delle norme occorre dare una interpretazione costituzionalmente orientata.
- L'operatore del diritto quindi, a fronte di una disciplina (quella appunto degli articoli 737 e seguenti del c.c.) così scarna da essere, mutacica su aspetti fondamentali al rispetto del contraddittorio si trova nella necessità, di ricorrere, secondo il principio dell'analogia *iuris*, ad altre disposizioni del codice di procedura civile, per trovare un modello processuale che consenta una interpretazione, costituzionalmente orientata, delle norme sui procedimenti camerale richiamate dall'articolo 38 disp att.



IL MODELLO PROCESSUALE DEL 710 CPC

- Nel rito camerale puro **non è neppure previsto che siano "sentite le parti" e il giudice "assume informazioni"**, cosa che può fare a prescindere dalla instaurazione del contraddittorio sulla deduzione, ammissione e raccolta della prova
- mentre nel rito camerale "rinforzato", previsto dall'articolo 710 cpc, **il giudice sente le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori,**



IL MODELLO PROCESSUALE DEL 710 CPC

- **MA SOPRATTUTTO:** NEL 710 cpc: *“Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito”, “può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento”.*
- Se vogliamo che anche i figli nati fuori del matrimonio, abbiano, nel conflitto tra i loro genitori, la garanzia di poter, comunque, mantenere rapporti con entrambi e ricevere dai due genitori il dovuto sostentamento economico, occorre che nelle procedure che li riguardano, **siano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti che l'articolo 708 cpc garantisce ai figli nati dentro il matrimonio .**
- **COME VEDREMO PIU' AVANTI ANALIZZANDO LE PRASSI APPLICATIVE L'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI NON E' PER NULLA SCONTATA**



IL MODELLO PROCESSUALE DEL 710 CPC

NON DIMENTICHIAMO CHE

Un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme anche alle indicazioni della Corte EDU con riferimento agli artt. 13 e 14 Convenzione di Roma (diritto al ricorso effettivo e divieto di discriminazioni), dove portare a considerare necessaria l'assunzione di provvedimenti provvisori analogamente a quanto accade per i figli dei genitori coniugati.



IL FAVOR DELLA CASSAZIONE VERSO IL PROCEDIMENTO CAMERALE «RINFORZATO» DISEGNATO DAL 710 CPC

Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 10064 del 2013

La Cassazione, dirimendo il precedente contrasto giurisprudenziale sulla immediata esecutività dei provvedimenti che definiscono il procedimento di cui all'articolo 710 cpc, afferma a proposito della differenza tra il procedimento camerale puro e quello del 710 che



- *“i commi 2 e 3 dello stesso articolo (710 cpc) , disciplinando alcuni aspetti del procedimento, dimostrerebbero invece che il rinvio alla disciplina dei procedimenti in Camera di Consiglio non è integrale e che anzi, l'autonoma disciplina dettata su aspetti importanti – quali il contraddittorio e l'istruttoria- è profondamente diversa da quella dettata dagli articoli 737-742 cpc. In particolare, risulta decisiva in questa ricostruzione, la previsione, nel comma 3 della possibilità di adottare, prima della definizione del procedimento, provvedimenti provvisori e di modificarne il contenuto nel corso del procedimento. La possibilità di provvedimenti anticipatori della tutela che sarà offerta dal provvedimento finale, infatti, è estranea alla tutela camerale così come è disciplinata negli articoli 737-742 cpc.*



IN CONCLUSIONE SULL'UTILIZZO IN VIA ANALOGICA DEL RITO DEL 710 CPC

L'applicazione della forma processuale dettata dall'articolo 710 cpc ai procedimenti relativi alla tutela, avanti al tribunale ordinario, dei figli nati fuori del matrimonio sarebbe, in attesa di una compiuta riforma, un passo in avanti per evitare una incostituzionale disparità di trattamento processuale tra le due categorie di figli, anche se la disciplina invocata non risolverebbe tutte le disparità (si pensi ad esempio alla differenza del termine breve per l'impugnazione della sentenza di separazione o divorzio (30 giorni) rispetto ai soli dieci giorni previsti per i procedimenti camerati).



ALTRI PROBLEMI APPLICATIVI

- ✓ **La competenza per territorio nelle procedure ex art. 317 bis (oggi 316 e 337 bis c.c.)**



COMPETENZA PER TERRITORIO PROBLEMI

Art. 709 cpc: *“La domanda di separazione personale si propone nel luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, nel luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio ...”*

Art. 709 ter cpc primo comma: *“Per i procedimenti di cui all’articolo 710 cpc è competente il tribunale del luogo di residenza del minore”.*



Art. 4 legge 898/1970 modificato dalla legge 74/1987”

La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, nel luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro coniuge”.



IL NUOVO ART. 38 NON DICE NULLA ED ALLORA

...

La giurisprudenza sulla competenza per territorio nella vigenza della vecchia norma era chiara: *“In materia di provvedimenti relativi alla potestà genitoriale, la competenza territoriale appartiene al tribunale per i minorenni del luogo **ove il minore vive abitualmente al momento della domanda, senza che rilevino i trasferimenti contingenti e temporanei o la mera residenza anagrafica del minore ...**”* Cass 31 gennaio 2006 n. 2171, Cass 4 aprile 2008 n. 8719.



PER CONCLUDERE COMPETENZA PER TERRITORIO PER AZIONE EX ARTICOLO 317 BIS

Dal momento in cui viene meno la competenza per materia del giudice specializzato allora in mancanza di altri criteri si torna agli articoli **18. (Foro generale delle persone fisiche)**

“Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, ne' domicilio, nè dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.”



E ANCHE?

DELL'Art. 20 (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione)

“Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio” Se si visto che il luogo dell'adempimento del pagamento di una somma di denaro è ex articolo **1182 codice civile**: *“..il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”* riusciamo a riportarci nel foro del richiedente la liquidazione dell'assegno di mantenimento il procedimento. Sicuramente infatti quella di pagare il mantenimento è una obbligazione ex lege in base all'articolo 1173 codice civile.

Voi che ne dite?



COMPETENZA PER TERRITORIO 317 BIS TM MILANO decreto 1.10.2011, est Villa

- "nei procedimenti ex art 317 bis cc il criterio individuativo della competenza debba sì fondarsi sul luogo di abituale dimora del minore, ma che lo stesso non possa essere interpretato in termini di "prospettiva", ma verificando quale sia stato l'effettivo luogo di abituale dimora maturato del minore ritenendo che vi siano alcuni elementi normativi nuovi che consentono di determinare il criterio di individuazione della competenza territoriale.



COMPETENZA PER TERRITORIO 317 BIS TM MILANO decreto 1.10.2011, est Villa

- *In particolare si ritiene che in tale senso deponga la nuova formulazione dell'art 709 ter cpc che individua il giudice competente per le controversie di cui all'art 710 cpc (norma applicabile anche ai figli naturali ex art 4 l. 54/2006) al Tribunale «del luogo di residenza del minore», nonché*



COMPETENZA PER TERRITORIO 317 BIS TM MILANO decreto 1.10.2011, est Villa

- *nonché - soprattutto - da quanto disposto dall'art 8 del regolamento CE 2203/2001, norma sovranazionale che individua la competenza in base al criterio della "residenza abituale" con una interpretazione da parte della Corte di Giustizia assai più restrittiva e nella quale si fa riferimento[1]: «La «residenza abituale» del minore, ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento, deve essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie.*



COMPETENZA PER TERRITORIO 317 BIS TM MILANO decreto 1.10.2011, est Villa

- *Oltre alla presenza fisica del minore in uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea o occasionale e che la residenza del minore denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare. Si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato ».*



LA DIFESA TECNICA

Con lo spostamento della competenza per i 317 bis c.c. davanti al tribunale ordinario è pacifico che la difesa **tecnica** sia ora obbligatoria, in base all'articolo 82 cpc: (Patrocinio):
“Davanti al giudice di pace ...

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. ...

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti (3) al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente ... ”

Nota bene: Prima non era così scontato nonostante il nuovo testo dell'articolo 336 c.c. che avanti al Tribunale per i Minorenni fosse obbligatoria l'assistenza tecnica



LA CONDANNA ALLE SPESE !

La Cassazione ha ritenuto che, a seguito di reclamo ex 739 c.p.c., avverso provvedimento di primo grado assunto in camera di consiglio **deve ritenersi legittima la condanna alle spese giudiziali**: “atteso che si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e seguenti c.p.c. e che inoltre se lo sviluppo del procedimento in camera di consiglio nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato, assumono un rilievo formale autonomo, che da fondamento all'applicazione estensiva dell'art. 91 c.p.c.”



✓ Le prassi sui 317 Bis
rilevate in Piemonte



TRIBUNALE DI AOSTA

1) Procedimenti ex art. 317-bis:

ricorso congiunto: non vi è ancora una prassi;

ricorso contenzioso: le parti vengono convocate dal Giudice a comparire personalmente con decreto che fissa l'udienza; è richiesto il deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; **il Giudice non emette provvedimenti provvisori.**

3) Nomina curatore speciale nei procedimenti de potestate di competenza del Tribunale ordinario: non è stato possibile rinvenire una prassi in tale ambito.



TRIBUNALE DI NOVARA

I procedimenti *ex art. 317-bis* sono stati avviati soltanto dal momento in cui il Presidente Quatraro ha lasciato la sede di Novara e, quindi, sono pochissimi. Di conseguenza, i dati di cui si dispone sono scarsi perché si possa parlare di "prassi".

1) Procedimenti ex art. 317-bis:

ricorso congiunto: non viene fissata udienza di comparizione parti e il Giudice emette il decreto immediatamente esecutivo;

Ricorso contenzioso: le parti vengono convocate dal Giudice a comparire personalmente con decreto che fissa l'udienza; **non si richiede né il deposito, né l'esibizione di documenti contabili, come avviene per separazioni e divorzi; il Giudice non emette provvedimenti provvisori.**

3) Nomina curatore speciale nei procedimenti de potestate di competenza del Tribunale ordinario: non è stato possibile rinvenire una prassi in tale ambito.



TRIBUNALE DI BIELLA

1) Procedimenti ex art. 317-bis:

Ricorso congiunto: non viene fissata udienza di comparizione parti e il Giudice emette il decreto immediatamente esecutivo;

Ricorso contenzioso: le parti vengono convocate dal Giudice a comparire personalmente con decreto che fissa l'udienza; **il Giudice non emette provvedimenti provvisori, salvo casi particolari.**

3) Il curatore speciale del minore è nominato unicamente nei procedimenti in cui vi siano richieste di decadenza/limitazione della potestà genitoriale.



TRIBUNALE DI VERBANIA

1) Procedimenti ex art. 317-bis:

non è ancora stata indicata una prassi.

3) Nomina curatore speciale nei procedimenti *de potestate* di competenza del Tribunale ordinario: non è stato possibile rinvenire una prassi in tale ambito.



TRIBUNALE DI TORINO

1) Procedimenti ex art. 317-bis:

Ricorso congiunto: viene fissata udienza di comparizione parti;

Ricorso contenzioso: le parti vengono convocate dal Giudice a comparire personalmente con decreto che fissa l'udienza; non si richiede né il deposito, né l'esibizione di documenti contabili, come avviene per separazioni e divorzi; **il Giudice non emette provvedimenti provvisori.**

3) Nomina curatore speciale nei procedimenti *de potestate* di competenza del Tribunale ordinario: non è stato possibile rinvenire una prassi in tale ambito.

Protocollo/Carta di Torino: CARTA DEL CURATORE SPECIALE/DIFENSORE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI ADOTTABILITÀ E DE POTESTATE



TRIBUNALE DI IVREA

È impossibile indicare una prassi adottata dal Tribunale di Ivrea, a causa dell'attuale situazione di crisi del Tribunale stesso.



TRIBUNALE DI CUNEO

All'interno del Tribunale di Cuneo, dopo l'assorbimento dei Tribunali di Mondovì e Saluzzo, si è formata una sezione specializzata di diritto di famiglia, che non è ancora del tutto operativa.

1) Procedimenti ex art. 317-bis:

Ricorso congiunto: viene fissata udienza di comparizione parti;

Ricorso contenzioso: non vi è ancora una prassi.

.

3) Nomina curatore speciale nei procedimenti *de potestate* di competenza del Tribunale ordinario: non è stato possibile rinvenire una prassi in tale ambito.



TRIBUNALE DI ASTI

1) Procedimenti ex art. 317-bis:

Ricorso congiunto: viene fissata udienza di comparizione parti;

Ricorso contenzioso: le parti vengono convocate dal Giudice a comparire personalmente con decreto che fissa l'udienza; non si richiede né il deposito, né l'esibizione di documenti contabili, come avviene per separazioni e divorzi; **il Giudice non emette provvedimenti provvisori.**

3) Nomina curatore speciale nei procedimenti *de potestate* di competenza del Tribunale ordinario: non è stato possibile rinvenire una prassi in tale ambito.



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

1) Procedimenti ex art. 317-bis:

Ricorso congiunto: viene fissata udienza di comparizione parti;

Ricorso contenzioso: le parti vengono convocate dal Giudice a comparire personalmente con decreto che fissa l'udienza; non si richiede né il deposito, né l'esibizione di documenti contabili, come avviene per separazioni e divorzi; **il Giudice emette provvedimenti provvisori.**

23) Nomina curatore speciale nei procedimenti *de potestate* di competenza del Tribunale ordinario: non è stato possibile rinvenire una prassi in tale ambito.



TRIBUNALE DI VERCELLI

A Vercelli, vi è, da circa un mese, un nuovo Presidente del Tribunale. Di conseguenza, risulta impossibile indicare una prassi attuale.



✓ La prassi
ambrosiana con
l'udienza filtro

Cosa dice Milano?



✓ TRIBUNALE DI MILANO UDIENZA
FILTRO (decreto 31 maggio 2013
www.ilcaso.it)

*Al cospetto della presentazione di un ricorso ex art. 317-bis c.c., il tribunale – dove non sussistano improcrastinabili ragioni d'urgenza – **può instaurare previamente il contraddittorio e fissare udienza solo all'esito della lettura degli scritti difensivi introduttivi depositati dai genitori, al fine di valutare l'opportunità di un preliminare tentativo di conciliazione, in analogia con quanto previsto nel modello processuale tipizzato per i figli minori nati da coniugi uniti da matrimonio.***



TRIBUNALE DI MILANO UDIENZA FILTRO (decreto 4 novembre 2013 www.ilcaso.it)

*Al cospetto della presentazione di un ricorso ex art. 317-bis c.c., il tribunale – **dopo la instaurazione del contraddittorio** – può invitare le parti a sperimentare un tentativo preliminare di conciliazione – in analogia a quanto avviene nel rito della separazione e del divorzio – delegando all'uopo il giudice relatore e **con facoltà per il giudice delegato di suggerire ai genitori elementi per una composizione condivisa della lite**, tenendo conto dei principi di Diritto pacifici nella giurisprudenza della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito.*

Vedi anche **185-bis.** ⁽¹⁾ **(Proposta di conciliazione del giudice)**
 Articolo inserito dal [D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).



PRASSI UTILE DA ADOTTARE AL T.O. PER I 317 BIS c.c. (ora 316 e 337 bis)?

Facciamo presente al Presidente che nei ricorsi congiunti ex 317 bis il Tribunale per i minorenni non convocava neppure le parti ed emetteva subito il decreto che recepiva l'accordo (se questo era ritenuto tutelante per i minori e corrispondeva al loro interesse).



AVV. GIULIA FACCHINI

□ Il secondo comma dell'art. 38 e le garanzie patrimoniali a favore dei figli nati fuori del matrimonio



**GARANZIE PATRIMONIALI
ARTICOLO 38 DISP ATT CPC SECONDO COMMA
NELLA NUOVA VERSIONE**

“Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 10 dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente”



E' UNA NOVITA' ASSOLUTA? NO E' UN RECEPIMENTO DI GIURISPRUDENZA ED INFATTI ART. 156 C.C.

Corte Cost. 99/1997 sancisce l'applicabilità del sequestro ex art. 156 c.c. anche alle questioni relative ai figli naturali (analogamente all'art. 148 C.c.). Così deve, per analogia, ritenersi applicabile ai figli di genitori non coniugati l'ordine al terzo ex art. 156, 6° comma, c.c., come ulteriore mezzo di tutela speciale della prole e non invece mezzo eccezionale applicabile ai soli figli legittimi

Cass. 23668/2006: “ (...) giudice può disporre legittimamente il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo, quando questa (...) realizzi pienamente l'assetto economico determinato in sede di separazione” (qui, avanti al T.M.)



E' UNA NOVITA' ASSOLUTA? NO E' UN RECEPIMENTO DI GIURISPRUDENZA ED INFATTI SEQUESTRO CONSERVATIVO

Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino 4

marzo 2008

Nel merito della domanda posta ai sensi dell'art. 671 c.p.c. il collegio ritiene che possa essere accolta per i seguenti argomenti: si ribadisce che l'art. 147 pone pacificamente a carico di entrambi i genitori l'onere di mantenimento dei figli. Nel caso di specie l'esistenza di un credito in capo alla ricorrente appare certo come il Tribunale ha già chiaramente ritenuto nel provvedimento 20-22 febbraio 2008; è sussistente il periculum in mora (omissis)



... continua

*Il signor *** come attesta la documentazione reddituale e patrimoniale depositata in udienza non risulta intestatario di beni immobili e perciò a garanzia del credito sussistente in capo alla ricorrente non paiono esistere a altri beni facenti capo al signor ***. Inoltre dev'essere rilevato che il signor *** non ha mai contribuito al mantenimento della minore. Pertanto il Collegio ritiene che debba essere disposto il sequestro conservativo dei beni mobili appartenenti al signor *** o delle somme o cose a lui dovute fino alla concorrenza di € 260.000 quale rimborso della quota parte di mantenimento già versato nonché fino alla concorrenza di € 300.000 a garanzia del proprio credito futuro e così complessivamente fino alla concorrenza di € 560.000*



... continua

PER QUESTI MOTIVI:

Letto l'art. 671 c.p.c. letto il parere del P.M.

AUTORIZZA *il sequestro conservativo dei beni mobili del signor *** o delle somme o cose a lui dovute fino alla concorrenza di € 560.000*

CONCEDE *a parte ricorrente termine sino al 05 marzo 2008 per la notifica del ricorso e del presente decreto al signor ****



...GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE...



**VECCHIO ARTICOLO 155:
NEL CORRISPONDENTE 337 TER
C.C TROVIAMO UN NUOVO COMMA
CHE, IN ANALOGIA ALL'ARTICOLO 6
COMMA 10 LEGGE DIVORZIO, DICE:**

.....All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

..



**COME DEVO INTITOLARE IL MIO
RICORSO IN CORSO DI CAUSA SE
DEVO FARE RILEVARE E
SANZIONARE UN PREGIUDIZIO?**

Se ad esempio la madre non permette un regolare svolgimento degli incontri tra il padre nostro cliente e il minore noi potremo ove pendente un procedimento ex 317 bis (oggi 316 e 337 bis) ricorrere ex 333 c.c. e 709 ter cpc .



**Cosa dice la
giurisprudenza?**

Tribunale Milano decreto 3 ottobre 2013